

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 00 mese 2017

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza sulle prestazioni del 29 settembre 1995¹ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 4a

Sezione 5: Prestazioni di medicina complementare fornite da un medico

Art. 4b

¹ L'assicurazione assume i costi delle prestazioni nella specializzazione medica dell'agopuntura, a condizione che il medico sia titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015² «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM).

² L'assicurazione assume i costi delle prestazioni nella specializzazione medica della medicina antroposofica, a condizione che il medico sia titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999³ «Medicina antroposofica ampliata (ASMOA)» dell'ISFM, riveduto il 28 settembre 2006.

³ L'assicurazione assume i costi delle prestazioni nella specializzazione medica della farmacoterapia della medicina tradizionale cinese (MTC), a condizione che il medico sia titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015 «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell'ISFM.

¹ RS 832.112.31

² Il programma di formazione complementare può essere consultato all'indirizzo:
www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

³ Il programma di formazione complementare può essere consultato all'indirizzo:
www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

⁴ L'assicurazione assume i costi delle prestazioni nella specializzazione medica dell'omeopatia unicista (classica), a condizione che il medico sia titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999⁴ «Omeopatia (SSMO)» dell'ISFM, riveduto il 10 settembre 2015.

⁵ L'assicurazione assume i costi delle prestazioni nella specializzazione medica della fitoterapia, a condizione che il medico sia titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2011⁵ «Fitoterapia (SSFM)» dell'ISFM.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

00 mese 2017

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

⁴ Il programma di formazione complementare può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

⁵ Il programma di formazione complementare può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

Allegato 1
(art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 10

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
10 Medicina complementare			
Agopuntura	Sì		1.7.1999/ 1.1.2012/ 1.5.2017
Medicina antroposofica	Sì		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.1.2012/ 1.5.2017
Farmacoterapia della medicina tradizionale cinese (MTC)	Sì		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.1.2012/ 1.5.2017
Omeopatia unicista (classica)	Sì		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.1.2012/ 1.5.2017
Fitoterapia	Sì		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.7.1999/ 1.1.2012/ 1.5.2017